

Trib. Roma sez. XII civile – 26 aprile 2006, n. 9482 - G.U. Dott. Ugo Pernigotti

**Investimento di pedone – Risarcimento danni – Responsabilità del conducente – Art. 2054 cod. civ. – Presunzione di colpa – Art. 190, comma 2 e 5 C.d.S. - Concorso colposo del pedone nella causazione del danno.**

*In caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro risponde, ex art. 2054 cod. civ., dei danni arrecati al soggetto salvo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento ovvero che il fatto è imputabile esclusivamente al danneggiato.*

*Peraltro, la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo non esclude un concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto qualora risulti che il danneggiato, senza usare l'ordinaria diligenza, abbia attraversato la strada in modo imprudente violando le prescrizioni di cui all'art. 190, comma 2 e 5 C.d.S.*

(omissis)

FATTO - L'attore, pedone, deduceva che alle ore 06.25 del mattino del 13.08.1999, veniva investito da autobus dell'ATAC.

Si costituiva solo l'assicuratore resistendo.

Sull'an veniva prodotto, dall'attore, rapporto dell'autorità pubblica intervenuta e consulenza cinematica di parte, nonché escussi due testi per ogni parte.

Sul quantum veniva disposta CTU medica.

MOTIVAZIONE- Preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione sollevata dall'assicuratore convenuto, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, poiché dal certificato rilasciato dal Consolato Albanese (prodotto ritualmente nei termini di cui all'art. 184 c.p.c.), viene attestata l'esistenza del diritto di reciprocità con lo Stato Italiano.

RESPONSABILITÀ- Non possono essere giudicati attendibili le dichiarazioni rese dai due testi indotti dalla parte attrice.

Il teste D. B. afferma: "non ricordo l'ora esatta del sinistro, però ricordo che avvenne di pomeriggio", il sinistro è accaduto alle ore 06.25 del mattino.

Alla luce di tale dichiarazione non appare attendibile la deposizione del teste citato.

Il teste T. B. ha dichiarato di essere sceso da un autobus insieme al T., di aver attraversato Via Boccea insieme al T., trovandosi alla sua sinistra e di essere riuscito ad evitare l'investimento poiché si è spostato prontamente in avanti rispetto al punto d'urto.

Tale ultima circostanza non è credibile ed è smentita dai dati oggettivi ricavabili dal rapporto della Polizia Municipale, cioè dal punto d'urto.

Infatti il punto d'urto è ricavabile al centro della carreggiata, i pedoni hanno attraversato Via Boccea da sinistra verso destra, al centro della carreggiata, l'attore veniva urtato con l'angolo anteriore sinistro dell'autobus dell'ATAC, che aveva, prima dell'urto, azionato il sistema frenante, lasciando alcuni metri di tracce di frenata sulla carreggiata.

L'autobus concludeva la sua posizione di quiete al centro destra della carreggiata di sua percorrenza, cioè nel posto in cui sarebbe dovuto essere il teste T. per evitare l'urto.

Tale teste per evitare l'urto anziché spostarsi in avanti avrebbe dovuto spostarsi indietro.

Per cui non appare credibile la versione dei fatti del teste citato. Inoltre nell'imminenza del fatto i testi citati non fornivano le proprie generalità ai vigili intervenuti, i quali rilevavano solo la presenza del teste C., indotto dalla parte convenuta.

I due testi indotti dalla parte convenuta vanno dichiarati attendibili poiché hanno reso delle dichiarazioni che non contrastano con gli elementi oggettivi presenti nel rapporto dell'autorità (tra cui il punto d'urto).

La teste Mara Terzoli ha dichiarato di essersi trovata alla fermata dell'autobus posta in Via Boccea, cioè dal lato opposto in cui hanno iniziato ad attraversare un gruppo di viaggiatori che erano scesi da un autobus e che "di corsa hanno iniziato l'attraversamento".

Il teste C. (escusso anche dagli agenti intervenuti) è il conducente dell'autobus dal quale, tra gli altri, era sceso il T., ha dichiarato: "Ho visto nel retrovisore che un gruppo di giovani scendeva di corsa e subito dopo sono passati dietro al mio autobus ed hanno attraversato la strada ... l'attraversamento da parte dei pedoni e l'arrivo dell'autobus è stato quasi simultaneo".

Da tali testimonianze si deduce, che il pedone ha attraversato la sede stradale in maniera imprudente. È pacifico che l'attraversamento non è avvenuto su strisce pedonali, le quali non erano presenti, neanche nel raggio di 100 metri.

Altra circostanza che si deduce dalla traccia di frenata lasciata dall'autobus prima del punto d'urto e che il conducente ha avvistato l'attraversamento, avendo anche un buon campo di visibilità, poiché l'incidente è avvenuto su strada rettilinea.

Per giurisprudenza costante in caso di investimento di pedone, si applica la responsabilità presunta del conducente del veicolo ex art. 2054/1.

Responsabilità che può essere vinta solo dimostrando che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare l'urto o che il fatto è imputabile esclusivamente al pedone per aver posto in essere un attraversamento assolutamente repentino ed improvviso ed a distanza ravvicinata dal conducente del veicolo (Cass. 5993/98).

Nel caso in esame è risultato che il pedone abbia attraversato la carreggiata in maniera imprudente, ma anche che il conducente dell'autobus non ha fatto tutto il possibile per evitare l'urto, poiché l'incidente si è verificato su un rettilineo e nei pressi di fermate dell'autobus esistenti su entrambi i lati, per cui ai sensi dell'art. 141 del C.d.S., il conducente dell'autobus avrebbe dovuto tenere una condotta di guida assai prudente, tenuto conto dello stato dei luoghi e della prevedibile presenza di pedoni su entrambi i lati della carreggiata.

Pertanto la responsabilità va ripartita nella misura del 70% a carico del conducente dell'autobus che non ha fornito una sufficiente prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'urto e del 30% a carico del pedone ex art. 1227 CC, poiché con la sua condotta di attraversamento imprudente ha contribuito a causare il fatto.

Vi è da aggiungere che dalle deposizioni rese dai testi indotti dalla parte convenuta, non si riesce ad evincere con la sufficiente certezza, che l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone, sia stato così improvviso e repentino, tale da non consentire alcuna manovra di scarto da parte del conducente dell'autobus, cui va rimproverata sicuramente una velocità non prudenziale (art. 141 del C.d.S.) in relazione allo stato dei luoghi, rilevabile anche dalle cospicue tracce di frenata lasciate sul manto stradale prima dell'urto.

Per giurisprudenza costante (fra le tante Cass. 07.08.2000 n. 10352, Cass. 27.02.1998 n. 2216, Cass. 16.06.1998 n. 5982), la presunzione di colpa di cui all'art. 2054/1 del C.C. a carico del conducente del veicolo, non esclude di per sé un concorso di colpa del pedone nella causazione dell'incidente, per il presupposto giuridico di cui all'art. 1227/1 CC e nel caso in esame anche per il presupposto giuridico di cui all'art. 190 comma 5 che impone ai pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali, di dare la precedenza ai conducenti e del comma 2 che impone al pedone di porre la massima attenzione nell'attraversare la carreggiata.

QUANTUM- Ci si riporta alla CTU medica, risultata logica ed esente da vizi e per di più non contestata dalle parti.

Il danno fisico può essere liquidato in via equitativa (art. 1226 CC), per cui al caso in esame appare equo avere come punto di riferimento le Tabelle Legislative redatte da Codesto Tribunale anno 2006. In relazione all'età del soggetto all'epoca del fatto, pari a 37 anni, si liquida a valori aggiornati: danno biologico 12% = € 16.723,00; ITT 40 gg. x € 42,00 = € 1.680,00; ITP 30 gg. x € 21,00 = € 630,00; danno morale 1/3 = € 6.344,33 e così in totale € 25.377,33, che diviene pari ad € 17.764,13 per la decurtazione del 30% a titolo di corresponsabilità.

Ex art. 1224 CC, vanno liquidati a titolo risarcitorio gli interessi legali dal fatto al saldo, a compensazione del ritardo subito nell'ottenimento della prestazione dovuta.

P. Q. M. condanna i convenuti in solido tra loro a risarcire alla parte attrice il 70% del danno quantificato in € 17.764,13 oltre interessi legali dal fatto al saldo, nonché a rimborsare alla stessa la spesa relativa alla CTU e le spese di lite che liquida in € 300,00 per esborsi, € 1.800,00 per diritti, € 2.600,00 per onorari, oltre spese generali pari al 12,50%, Iva e Cnap da liquidare direttamente in favore del procuratore di parte attrice ex art. 93 cpc.